

REGOLAMENTO (CE) N. 679/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 70,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1386/2007 attua talune misure di conservazione e di esecuzione adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale («NAFO»). Tale regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 538/2008 del Consiglio ⁽²⁾. Sono state inoltre rilevate alcune incongruenze fra il regolamento (CE) n. 1386/2007 e le norme di conservazione e di esecuzione della NAFO.
- (2) Nella sua trentesima riunione annuale, svoltasi nel settembre 2008, la NAFO ha adottato una serie di modifiche delle sue misure di conservazione e di esecuzione. Tali modifiche riguardano disposizioni relative alla pesca di fondo, l'istituzione di zone di divieto per la protezione delle montagne sottomarine, requisiti in materia di etichettatura e misure aggiuntive di competenza dello Stato di approdo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽³⁾ che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata comincerà ad applicarsi il 1° gennaio 2010.

- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1386/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1386/2007 è così modificato:

- 1) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti:

- «21) "attività di pesca di fondo": qualsiasi attività di pesca in cui l'attrezzo si trova o può trovarsi a contatto con il fondale marino nel corso delle normali operazioni di pesca;
- 22) "zone esistenti di pesca di fondo": zone in cui, in base ai dati VMS e/o ad altri dati di georiferimento, sono state praticate attività di pesca di fondo per almeno due anni nel periodo di riferimento compreso tra il 1987 e il 2007;
- 23) "nuove zone di pesca di fondo": qualsiasi zona, diversa dalle zone esistenti di pesca di fondo, in cui sono praticate attività di pesca di fondo.»

- 2) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

- «4. I comandanti delle navi comunitarie registrano le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita in conformità del paragrafo 3.»;

⁽¹⁾ GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 538/2008 del Consiglio, del 29 maggio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

